Roma 21 MAG 2003

Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale Sanità
e Politiche Sociali

	Assegnato	Competenza
SAS	☐	☐
DIR	☐	☐
AGS	☐	☐
BAS	☐	☐
OSP	☐	☐
PSS	☐	☐
PRC	☐	☐
VET	X	☐
AFR	☐	☐
ECS	☐	☐
INS	☐	☐
SAM	☐	☐
SST	☐	☐
UFS	☐	☐
ASF	☐	☐
SOC	☐	☐
SPA	☐	☐
SCS	☐	☐

Prot. N. 21127
Data 26-05-03

Ministero della Salute

Direzione Generale Sanità Pubblica Veterinaria,
Alimenti e Nutrizione UFFICIO VIII
600.8/80.03/AG/1049

ASSESSORATO ALLA SANITA' REGIONE LAZIO
ROMA

P.C. ASSESSORATI ALLA SANITA'
REGIONI E PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
LORO SEDI

OGGETTO: IMPIEGO DEI SIGILLI DI PIOMBO NELLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI DI SALUMERIA

Si fa riferimento e riscontro alla nota di codesta Regione Lazio n. 42397/4/3/05 del 29 aprile 2003, concernente l'oggetto.

Al riguardo si rappresenta che un consumatore ha avanzato la propria preoccupazione circa la possibilità che i sigilli di piombo utilizzati per la commercializzazione dei prodotti di salumeria possano comportare per contatto cessione di sostanza agli stessi.

Pertanto lo scrivente Ministero ha chiesto il parere dell'Istituto Superiore di Sanità il quale, pur escludendo una reale rilevanza della contaminazione che può avvenire per contatto occasionale del sigillo con l'involucro del prodotto, in relazione al principio di cautela ritiene consigliabile l'impiego di sigilli in metallo diverso dal piombo.

Peraltro occorre osservare che:

- l'impiego di sigilli metallici da applicare all'inizio ed alla fine delle filze di insaccati sul materiale di legatura è previsto dall'articolo 55 del Regio decreto 20 dicembre 1929, n. 3298 al fine di riportare le indicazioni di carattere sanitario;
- il suddetto articolo, che peraltro non prescrive l'utilizzo del piombo, si può ritenere superato dalle disposizioni in materia di bollatura sanitaria del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, seppure l'articolo 21 di tale decreto legislativo ne abbia abrogato esplicitamente soltanto i comma 6, 7 ed 8;
- il decreto legislativo 537/92, che disciplina gli aspetti igienico sanitari della produzione ed immissione in commercio dei prodotti a base di carne, dispone che il bollo e le altre indicazioni sanitarie possono essere apposte sull'etichetta del prodotto senza entrare nel merito del materiale da utilizzare per l'etichettatura;

In considerazione di quanto sopra indicato lo scrivente Ufficio ritiene di suggerire alle Regioni l'adozione di provvedimenti per consigliare agli operatori produttivi l'impiego di sigilli in materiale diverso dal piombo.

Per ogni utile informazione si trasmette in allegato copia del parere dell'Istituto Superiore di Sanità.

IL DIRETTORE GENERALE
Carlo Fea